

Incontro a cura del Gruppo Non Profit

***ODV: effetti Iva a seguito abrogazione
Legge 266/91***

1° dicembre 2025

Mario Paolo MOISO

LA PROROGA DEI 10 ANNI



Il decreto sui temi fiscali per il Terzo settore approvato il 20 novembre 2025 in Consiglio dei Ministri prevede il **rinvio di dieci anni solo dell'entrata in vigore dell'obbligo di apertura della partita Iva per le associazioni che offrono servizi rivolti ai propri soci** (art. 4 commi 4 e 6 del DPR 633/72) e non, genericamente, di tutti gli obblighi fiscali possibili in capo agli ETS che svolgono attività diverse a sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Normativa previgente: commi 2 e 4 dell'art. 8 della Legge 266/91



2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, **non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ... omissis.**

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali **non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.** I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari sociali.

Norma attuale: comma 3 art. 33 D.Lgs. 117/2017

3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, **salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.**

ODV ed ETS commerciali: commi 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017

Attenzione: non possono esistere ODV commerciali!

La prevalenza commerciale obbliga l'ODV a rinunciare alla propria specifica identità e a trasferirsi in altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con la sanzione impropria della cancellazione da eventuali elenchi ad esse riservati (ad esempio autorizzazione al trasporto in ambulanza Regione Piemonte)

Test di prevalenza delle attività di interesse generale rispetto alle attività diverse eventualmente esercitate: all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 107/2021

Le attività diverse si considerano secondarie quando i relativi ricavi non siano superiori al:

- 30% delle entrate complessive «O»
- 66% dei costi complessivamente sostenuti.

Si tratta di due nuovi limiti (di cui solo il primo richiama quanto già previsto per le Onlus) da prendere in considerazione in via alternativa.

Le attività diverse sono, poi, strumentali alle attività di interesse generale se, indipendentemente dall'oggetto, sono esercitate per la realizzazione in via esclusiva di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente.

Le attività diverse delle ODV



Nella valutazione della percentuale sopra indicata, **rientrano tra i costi complessivi anche i costi figurativi**, ossia quei componenti economici di competenza dell'esercizio che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando ugualmente dalla gestione dell'ente.

I costi complessivi che possono assumere rilevanza comprendono quindi quelli relativi a:

- costi figurativi relativi all'impiego di volontari (regolarmente iscritti nel Registro volontari e «contabilizzati» adeguatamente a registro presenze);
- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni e servizi, per il loro valore normale;
- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto (es. acquisti a prezzo calmierato o utilizzo gratuito di beni immobili).

Sentenza del Consiglio di Stato 11.7.2024 n. 6211



In base a detta sentenza, «le attività di "interesse generale" di cui all'art. 5, comma 1, ove svolte con lo scopo di lucro (ovvero attraverso l'ottenimento di un utile), non diventano per ciò solo "diverse" né richiedono quindi, a differenza di quelle anche "oggettivamente" diverse, una specifica iscrizione nell'atto costitutivo o nello statuto, ma possono essere svolte come attività "secondarie e strumentali", purché nel rispetto dei "criteri e dei limiti" fissati dal citato DM.»

L'ODV che svolge quindi “solo” attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017 in quanto tale attività è specificatamente la sua unica attività ed è indubbio, andando dietro la sentenza, che lo faccia senza alcuno scopo di lucro in quanto tutto il ricavato della propria attività lo utilizzerà per finanziare la propria associazione.

Esclusioni Art. 84 - Regime fiscale delle ODV

Per le Odv vengono considerate non commerciali, se svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos